



LE NOVITA' 2013

LE DICHIARAZIONI INTRASTAT E LE NOVITA' IVA 2013

L'autore si è laureato presso l'Università degli Studi di Napoli, facoltà di Economia e Commercio di Napoli. Vincitore di tre cattedre e relative abilitazioni all'insegnamento: discipline giuridiche ed economiche - aziendali e commerciali - tecniche, turistiche ed alberghiere. Dottore Commercialista e Revisore contabile.

Già Dirigente del Ministero Economia e Finanze, è iscritto nell'elenco dei Giudici Tributari, è CTU in civile e penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già revisore dei conti, per nomina del Ministro dell'economia e delle finanze, del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Esperienza quarantennale nell'accertamento fiscale, in indagini di polizia giudiziaria e tributaria e in indagini di polizia valutaria nei settori cosiddetti *sensibili*, a forte rischio di frodi e riciclaggio. Partecipazione attiva ad investigazioni antifrode con incarichi ministeriali, anche come coordinatore dello Servizio di vigilanza e antifrode (SVAD) e vari incarichi nell'ambito dello scambio di funzionari dei vari Paesi della Comunità, più volte relatore nell'ambito del programma Mattheus.

Custom Expert, ha collaborato nell'ambito dell'antifrode con le Dogane Americane, settore sicurezza, "U.S. Custom and Border Protection-Airport Jamaica NY" della Columbia Association Of U.S. Customs & Affiliated Government Agencies CIAO / FIAO in qualità di Supervisor anni 2004-2005.

Insignito del premio "San Matteo 2003", conferito dal Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane, che viene rilasciato a dieci funzionari, a livello nazionale, che si sono distinti per capacità professionali, impegno e particolare dedizione al servizio, con motivazione specifica "Il Dr. Campanile ha rivestito incarichi di particolare responsabilità distinguendosi per il profondo impegno e particolare dedizione. Gli è stata sempre riconosciuta una particolare propensione all'approfondimento delle problematiche connesse ai compiti di istituto svolti.

Molto significativi risultano gli articoli e le pubblicazioni di cui è stato autore; ha ottenuto riconoscimenti accademici per i suoi studi su tematiche sia giuridiche che economiche".

Esperienza più che ventennale in qualità di docente in corsi di formazione e master: LUISS, Eurosportello della Camera di Commercio, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Agenzia Delle Dogane e vari Ordini provinciali di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. Convegnaista e pubblicista da oltre un ventennio sulle tematiche fiscali, in Diritto Tributario Comunitario, in Diritto Tributario Internazionale, e in Penal-Tributario; competenze professionali specifiche nel Diritto comunitario ed internazionale, nella Fiscalità e Commercio Internazionale, in Revisioni legali, fiscali e societarie.

Sindaco effettivo di varie società, tra cui anche la ex Cassa Rurale di Casagiove; da più di sei anni revisore contabile nel CNSD di Roma.

Articolista da più di un ventennio per riviste specializzate, per il recente passato, *Il Fisco*, il Giornale dei Dottori Commercialisti, le riviste di giurisprudenza tributaria ed, attualmente, scrive per *Il Doganalista* una rivista di commercio e fiscalità internazionale. Pubblica sul sito ww.anasped.it.

Lo studio tributario internazionale Campanile si avvale della collaborazione di professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e esperta in Management economia internazionale, internazionalizzazione delle imprese.

Francesco Campanile

LE DICHIARAZIONI INTRASTAT 2013

Le novità fiscali, entrate in vigore dal 1° gennaio 2013, intervenute a seguito del recepimento della Direttiva 2010/45/UE, si sono concretizzate con la *Legge di stabilità*, che ha apportato modifiche in tema del sistema d'imposta sul valore aggiunto. Nulla è cambiato circa il modello e la tempistica di presentazione dei modelli Intrastat, che seguono sempre la regola della registrazione della fattura, e non del momento di effettuazione dell'operazione o del ricevimento della fattura stessa.

*Il Consiglio della UE con la Direttiva 2010/45/UE ha imposto agli Stati membri le condizioni e le norme riguardanti il sistema dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riguardo alla rimodulazione della fatturazione, con due obiettivi fondamentali : **semplificare il sistema migliorando la fatturazione con le informazioni, che obbligatoriamente devono figurare nella fattura, per consentire un migliore controllo dell'imposta; assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.***

*E' fondamentale garantire: **un trattamento uniforme alle cessioni di beni /prestazioni di servizi transfrontalieri e nazionali e stimolare gli operatori ad utilizzare la fatturazione elettronica; è necessario far affluire al sistema VIES, attraverso gli elenchi nominativi, informazioni che siano uniformi e tempestivi. tramite un regime di contabilità di cassa, che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'Iva all'Autorità competente, quando ha ricevuto il pagamento della cessione/prestazione, e che, contemporaneamente, stabilisca il suo diritto a detrazione all'atto del pagamento della cessione/prestazione. L'intervento della UE è una condizione necessaria e prioritaria per far sì che gli Stati membri si velocizzino e si canalizzino in modalità uniformi in base al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del Trattato dell'Unione Europea, ai fini dell'armonizzazione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.***

Le novità Iva 2013 sono state concretizzate dalla legge di stabilità' (L. 228/2012) ma anche dal decreto *sviluppo 2012 bis* (d.l. 18.10.2012, n. 179) nonché dal D.lgs. n. 78/2010, a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE , che ha avuto la sua applicabilità con il cd. *decreto salva infrazioni* il d.l. 216/2012.

Le novità più rilevanti attengono al contenuto della fattura e alle modalità di emissione, compreso la numerazione, al fine di uniformare i comportamenti contabili degli operatori di tutti i 27 Paesi dello scacchiere dell'Unione Europea..

In particolare, le novità riguardano:

- l'obbligo di emissione** della fattura per le operazioni territorialmente non soggette;
- al nuovo **contenuto obbligatorio della fattura;**
- alle **modifiche ai termini di fatturazione e registrazioni** delle operazioni intracomunitarie;

- alla **semplificazione delle procedure di fatturazione elettronica**;
- alla istituzione della *fattura semplificata* per le operazioni di importo modesto e note di variazione.

Per memoria, le altre modifiche si riferiscono a:

- all'aliquota ordinaria Iva;
- all'aliquota iva sui servizi sociali, sanitari ed educativi;
- all'attività *in house* fuori campo iva;
- ai depositi iva;
- alla trasmissione telematica dei corrispettivi;
- alla estensione dell'obbligo per gli agricoltori esonerati di compilare lo spesometro;
- alla territorialità' dei noleggi.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

La **legge di stabilità**, recependo le disposizioni contenute nella Direttiva 2010/45/UE, ha modificato alcuni articoli del D.L. 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni dalla Legge 427/93, che presiede sul *regime provvisorio degli scambi intracomunitari*:

- a) **il momento di effettuazione dell'operazione**, di cui all'art. 39;
- b) **la fatturazione dell'operazione**, di cui all'art. 46;
- c) **la registrazione delle operazioni**, di cui all'art. 47.

EFFETTUAZIONI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

E' stato riscritto completamente l'art. 39¹ del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L.427/93, sia in merito al **momento di effettuazione delle cessioni che degli acquisti intracomunitari**.

Sostanzialmente, va subito detto che **la cessione e l'acquisto intracomunitario rileva all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto con partenza dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza al momento della consegna o della spedizione**, a prescindere da chi provvede al trasporto sia da parte del cedente UE che dall'acquirente italiano.

¹L'art. 39 citato così al 1° comma:

”Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si verificano in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si verificano gli effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5.omissis”.

Va anche precisato che, se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna, in deroga al principio precedente, **il momento di effettuazione dell'operazione si considera successivamente alla consegna**, quando viene a verificarsi il potere di disporre del bene al momento in cui risulta pervenuta al destinatario (art. 39, comma 1 D.L. 331/93).

IRRILEVANZA DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO TOTALE O PARZIALE. VALE LA DATA DELLA FATTURA

Con la previgente normativa, il vecchio art. 39 del D.L. 331/93, al comma 2, stabiliva che con il ricevimento della fattura e con il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ***l'operazione si considerava effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella di pagamento.***

Con la riscrittura dell'art. 39, comma 2, a prescindere dal momento del pagamento, se viene emessa la fattura per un'operazione intracomunitaria, quindi, sia se si tratta di una cessione che di un acquisto intracomunitario, **il momento di effettuazione si considera limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.**

FATTURA ANTICIPATA

Nell'ipotesi in cui venga emessa una fattura anticipata, anche prima che inizi il trasporto della merce, al ricevimento di un acconto o al pagamento di un corrispettivo, **l'operazione si considera effettuata alla data della fattura.**

RILEVANZA DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE AL TERMINE DI CIASCUN MESE SOLARE.

Il comma 3 dell'art. 39 identifica un altro momento particolare dell'effettuazione dell'operazione, **il termine di ciascun mese**, quando trattasi di operazioni effettuate ***in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare.***

In particolare, **con riferimento alle cessioni e ai trasferimenti di beni:**

-le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d'imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni (art. 41, comma 1, lett. a);

-le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi (art. 41, comma 2, lett. b);

-l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto (art. 41, comma 2, lett. c);

con riferimento agli acquisti intracomunitari:

- le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà dei beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro del cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta (art. 38, comma 2, D.L. 331/93);
- l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett.b);
- gli acquisti a titolo oneroso effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni (art. 38, comma 3, lett. c);
- l'introduzione nel territorio dello Stato di beni dagli stessi importati precedentemente in un altro Stato membro (art. 38, comma 3, lett. d);
- gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, a prescindere se il cedente è un privato o un soggetto passivo d'imposta nell'esercizio di impresa, di arti o professioni (art. 38, comma 3, lett. e).

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI COMUNITARIE ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'art. 46, comma 1, così come modificato dall'art. 1, comma 326 lett. e) l. 24.12.2012, n. 228. con effetto ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. 228, **a partire dal 1° gennaio 2013**, fatti salvi gli effetti che si sono prodotti con la modifica apportata dal D.L. n. 216/2012, dispone sulla **numerazione e sull'integrazione** della fattura, relativa all'acquisto intracomunitario, da parte del cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che compongono la base imponibile nonché l'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota del bene.

La prima attenzione, quindi, sulla fattura intracomunitaria è la numerazione e l'integrazione della fattura, con la doppia annotazione nei registri Iva, prima nel registro delle fatture emesse, con l'Iva a debito, e poi, successivamente, nel registro degli acquisti, per l'Iva in detrazione.

Allorquando si è di fronte a operazioni senza applicazione dell'Iva, quindi, di fronte ad operazioni non imponibili, esenti o altri regimi del sistema dell'imposta sul valore aggiunto, è obbligatorio indicare, in luogo dell'esposizione dell'imposta, delle norme specifiche comunitarie o nazionali per la non imponibilità o esenzione.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, di cui all'art. 38 del D.L. 331/93, a norma dell'art. 46, comma 1, D.L. 331/93, devono essere

annotate, **distintamente, entro il giorno quindici del mese successivo** a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto) secondo l'ordine della numerazione e con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera..

Ai fini, poi, dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture degli acquisti intracomunitari sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti

Dal 1° gennaio 2013 rimane fermo il principio che la registrazione dell'Iva a credito deve avvenire **prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale** nella quale viene esercitato esercitato il diritto alla detrazione.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D.L. n. 331/93, **le cessioni intracomunitarie devono essere fatturate entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione con l'indicazione in luogo dell'imposta dell'annotazione specifica del titolo della norma di non imponibilità.

La legge di stabilità ha apportato importanti novità sul contenuto obbligatorio della fattura.

CONTENUTO DELLA FATTURA

La fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** deve contenere, tra l'altro, oltre alla data di emissione:

- il numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- il numero di partita iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; in caso di consegna del bene per conto del cessionario in altro Stato membro nella fattura deve essere esposto il numero di identificazione Iva dello stesso.

Nell'ipotesi in cui si è di fronte ad **un acquisto intracomunitario** ed è comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene, la fattura deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni e **la designazione dello stesso, quale debitore dell'imposta.**

Da tenere debito conto da parte di coloro che effettuano gli acquisti intracomunitari **di comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA**, ad eccezione nell'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati.

ELENCHI INTRASTAT

L'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/93 dispone sull'obbligo da parte dei contribuenti di presentare in via telematica all'Agenzia delle Dogane **gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi** di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, relativo alle prestazioni cd. *generiche*, comunque, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quarter e 7-quinquies.

Di fatto, i contribuenti che effettuano prestazioni *generiche* sono obbligati alla fatturazione e, pertanto, obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat.

Per memoria, va detto che la modifica alla presentazione dei modelli Intrastat con la inclusione delle prestazioni di servizi menzionate avvenne con il recepimento delle Direttive cd. **VAT PACKAGE**, con l'art. 2, comma 1, lett.b) n. 4, D.lgs.11.2.2010, n. 18, con effetto dal 1° gennaio 2010.

L'art. 5, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 stabilisce che vanno comunicati attraverso i modelli Intrastat **le operazioni registrate o soggette a registrazione**, ad eccezione dell'ipotesi in cui, anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo; in tal caso dette operazioni devono essere inserite negli elenchi Intrastat con riferimento al periodo nel corso del quale è stata **consegnata o spedita la merce per l'ammontare complessivo**. Una vera eccezione alla regola.

L'INFLUENZA DELLE NOVITA' IVA 2013 SUI MODELLI INTRASTAT

Una delle variazioni che interessa la composizione dei modelli in argomento è senza dubbio **il nuovo momento di effettuazione dell'operazione e sulla non obbligatorietà ad emettere fattura a fronte di acconti ricevuti**.

CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI E MODELLO INTRASTAT

Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, come già detto, le stesse si considerano effettuate al momento in cui inizia il trasporto o la spedizione al cessionario o anche a terzi per suo conto dallo Stato di partenza.

Per ben inquadrare il momento della dichiarazione Intrastat da presentare telematicamente, bisogna fare riferimento alla data

dell'emissione della fattura, che può essere emessa anche il mese successivo ma con riferimento al mese di competenza e, comunque, entro i quindici giorni del mese successivo.

Cosicché, se, per esempio, la merce viene spedita il 10 febbraio e la fattura viene emessa il 14 marzo (entro il quindici del mese successivo), con la data del 28 febbraio, **la dichiarazione Intrastat è presentata entro il 25 marzo**, qualora il soggetto debba rispettare l'obbligo di presentazione mensilmente.

Entro il 25 marzo, contemporaneamente, cadrà anche l'obbligo di annotare la fattura nel registro delle fatture emesse.

INCASSO ANTICIPATO ED INTRASTAT

Non è più rilevante e non è più motivo di preoccupazione da parte degli operatori nell'ipotesi che si ricevano acconti di pagamento, prima dell'emissione della fattura o dell'invio della merce, in quanto non vi è più l'obbligo di emettere subito la fattura. Non va spedito, ovviamente, il modello Intrastat in relazione agli acconti ricevuti.

FATTURA ANTICIPATA E MODELLO INTRASTAT

Nell'ipotesi che venga emessa una fattura a titolo di acconto in un determinato mese ma la fattura definitiva (a saldo) viene emessa successivamente, nel mese successivo o nell'altro mese ancora, **il modello Intrastat sarà spedito telematicamente entro il 25 del mese successivo a quello della data di quest'ultima.**

Sostanzialmente, **tale regola non è mai cambiata fin dal momento in cui è entrato in vigore il Mercato Unico, a far data 1 gennaio 2013.**

La emissione della fattura del saldo del pagamento della cessione fa sorgere anche l'obbligo dell'invio del modello Intrastat.

Esempio, prima fattura di acconto il 15 febbraio 2013, fattura definitiva (a saldo) il 15 marzo con contemporanea spedizione della merce, l'operazione dovrà essere oggetto di rilevazione nella dichiarazione riepilogativa degli scambi intracomunitari il 25 aprile 2013.

EMISSIONE FATTURA PRIMA DELLA SPEDIZIONE DELLA MERCE

E' da porre in evidenza anche l'ipotesi in cui viene emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria, **anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato alla data della fattura** (art.39, comma 2 D.L. n. 331/93).

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E MODELLO INTRASTAT

E' da premettere che, anche per gli acquisti intracomunitari, il momento di rilevazione dell'operazione nei modelli Intrastat, bisogna fare riferimento **alle operazioni registrate o soggette a registrazione**, fermo restando quando è previsto dall'art. 50, comma 7, del D.L. 331/93.²

ECCEZIONE ALLA REGOLA

A prescindere dal pagamento in tutto o in parte del corrispettivo e indipendentemente dalla fatturazione anticipata, il momento di rilevazione dell'operazione intracomunitaria coincide **con la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo dell'operazione**.

LA RILEVANZA DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Assume particolare importanza **il momento di conclusione dell'acquisto intracomunitario**, vale a dire **l'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o al terzo per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza**.

Sarà bene, quindi, corredare l'acquisto intracomunitario con una lettera di vettura internazionale che, per via terra, *camionisticamente* parlando, è data dal C.M.R., che sta per **CONVENTION DES MARCHANDISES PAR ROUTE**, che scaturisce dall'accordo internazionale, tipico del trasporto internazionale su strada, stipulato a Ginevra il 9 maggio 1956. Tale Convenzione è valida anche per i cd. **trasporti intermodali** con parte di percorso effettuato tramite ferrovia, nave e aereo, a condizione che non si verifichi un'interruzione nel trasporto.

Da ricordare che costituiscono documenti equivalenti del CMR il **FCR**, quale attestato di presa di consegna, e **FCA, come certificato di trasporto**.

Assumono importanza ai fini della lettera di vettura internazionale, per i trasporti marittimi, **la bill of lading**, e per il trasporto aereo, **la air way bill**.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ARCHIVIO DEL SISTEMA VIES

Il primo impegno che un operatore economico deve affrontare, prima di dar luogo ad operazioni intracomunitarie, è stabilito nell'art. 35, comma 15-quarter del DPR 633/72³, che come si ricorderà per la pesantezza del

2 Il comma 7 dell'art. 50 D.L. 331/93: *Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.*

3 Il comma 15-quarter così dispone: *“Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA sulla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 22 del Reg. CEE del*

provvedimento, fu introdotto comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett.c) del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

I soggetti, titolari di partita IVA, devono trasmettere l'istanza all'Agenzia delle entrate direttamente, tramite posta elettronica certificata, oppure a mezzo servizio postale con raccomandata.

VERIFICA PREVENTIVA DALLA BANCA DATI VIES

E' fondamentale procedere alla verifica preventiva della qualifica di soggetto passivo della controparte residente nello Stato membro della UE, nell'ipotesi di mancanza del codice identificativo IVA della controparte.

L'Agenzia delle entrate ritiene che sia sufficiente, per l'operatore nazionale, in attesa della documentazione fiscale richiesta allo Stato estero, indicare, in luogo del codice identificativo IVA del soggetto passivo, nel modello Intrastat **tanti zero, per poi, successivamente, procedere alla rettifica del modello Intrastat.**

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTA DA PARTE DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori residenti nei Paesi membri della UE devono indicare le cessioni e gli acquisti intracomunitari nonché le prestazioni di servizi nei modelli Intrastat per poi inviarli telematicamente all'Agenzia delle Dogane con cadenza trimestrale o mensile, a seconda se superano un certo limite.

In particolare,

Modello	Presentazione	note
INTRA 1 VENDITE (TRIMESTRALE)	SE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI SIA LE CESSIONI DEI BENI CHE LE PRESTAZIONI RESE SIANO INFERIORI A 50.000 EURO (DEVONO ESSERE ENTRAMBE INFERIORE A 50.000 EURO)	SE LE CESSIONI SONO INFERIORI A 50.000 EURO MENTRE LE PRESTAZIONI SONO SUPERIORI A 50.000 SI PASSA MENSILI
INTRA-1 VENDITE (MENSILE)	SE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI SI VERIFICA CHE O LE CESSIONI DI BENI O LE PRESTAZIONI RESE SIANO SUPERIORE A 50.000 EURO	NELLA CADENZA MENSILE LE CESSIONI TRASCINANO LE PRESTAZIONI E VICEVERSA
INTRA -2 ACQUISTI (TRIMESTRALE)	SE NEI QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI PER NESSUNA DELLE DUE CATEGORIE (ACQUISTI E PRESTAZIONI RICEVUTE) E' SUPERATO IL LIMITE DI 50.000 EURO	SE UNA DELLE CATEGORIE SUPERA IL LIMITE DEI 50.000 EURO SI PASSA NELLA CADENZA MENSILE
INTRA-2	SE NEI QUATTRO TRIMESTRI	L'UNA CATEGORIA

ACQUISTI (MENSILI)	PRECEDENTI PER UNA DELLE CATEGORIE SI SUPERA I 50.000 EURO	TRASCINA L'ALTRA.
-------------------------------	---	--------------------------

RETTIFICHE AI MODELLI

Le rettifiche ai modelli possono essere apportate, quando nono intervengono nello stesso mese sulla stessa operazione. con la presentazione dei modelli:

- INTRA 1-ter**, per le cessioni dei beni;
- INTRA 2-ter**, per gli acquisti dei beni;
- INTRA 1-quinquies**, per le prestazioni rese;
- INTRA 2-quinquies**, per le prestazioni ricevute.

Così, per esempio, se IT1, tenuto alla presentazione trimestrale del modello nel mese di febbraio, riceve una fattura da FR1 per € 10.000 e riceve nel mese di marzo una nota credito di € 3.500 da FR1, non dovrà presentare il mode. Intra 2-ter, ma il modello Intra 2-bis, andando ad allocare nella colonna 4 l'ammontare di € 6.500; se, invece, la nota credito la riceve nel mese di aprile, entro il 25 luglio dovrà presentare il modello Intra 2-ter per la rettifica, fermo restando la presentazione del modello Intra 2-bis entro il 25 aprile.

Lo studio trib. int.le Campanile